



**SIULP** *flash*  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia  
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841  
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

**n. 10 del 18 marzo 2002**



**Sommario a pagina 3**



*Roma, 13 marzo 2002*

**Pref. Gianni De Gennaro**  
**Capo della Polizia - Direttore Generale della P.S.**  
**Ministero dell'Interno**  
**R o m a**

Oggetto: mobilità interna: richiesta di intervento.

Signor Capo della Polizia,

segnalo alcune gravi disfunzioni registrate di recente in occasione di alcuni provvedimenti, emanati da vari dirigenti territoriali e riguardanti la mobilità interna dei dipendenti.

È noto come il Siulp abbia inteso fare oggetto di contrattazione la mobilità “esterna”, in maniera che fosse consentita al sindacato la possibilità di vegliare sulla corretta applicazione dei principi di buona amministrazione, di imparzialità che dovrebbero sempre essere presenti in ogni espressione della discrezionalità amministrativa.

Responsabilmente, il Siulp non ha invece insistito per ottenere le stesse garanzie sulla mobilità “interna”, confidando nelle capacità gestionali della dirigenza e soprattutto non volendo ridurre, a danno della medesima, la possibilità di organizzare gli uffici nella maniera ritenuta più congrua per ottimizzare le risorse umane disponibili.

Adesso però il Siulp registra, (in mancanza di direttive centrali che possano servire da guida per la dirigenza nell'utilizzo del potere di movimentazione, dal quale possono derivare gravissimi danni professionali e personali per gli operatori di polizia), da una parte un eccessivo ricorso a detto strumento; dall'altra un'applicazione della discrezionalità amministrativa che lascia oltremodo spazio a dubbi e perplessità sull'effettiva correttezza di chi dispone i movimenti.

Il Siulp assiste pertanto ad una degenerazione: in alcune Questure si arriva addirittura a muovere, con un'unica ordinanza, quasi la metà del personale in organico, a nulla rilevando la oggettiva professionalità vantata in settori specifici lavorativi, l'anzianità di servizio, le esigenze personali e familiari; è difficile per esempio spiegare in virtù di quali criteri un questore possa decidere di inserire nell'organico di un ufficio investigativo un agente di recente nomina, decidendo contestualmente di rimuoverne uno di provata esperienza e di documentabile anzianità, anche contro il parere del dirigente dell'ufficio.

È difficile spiegare, senza per questo volere intravedere sottili e perverse strategie, come mai alla fine di un colossale provvedimento di mobilità risulta che gli iscritti ad una organizzazione sindacale siano stati penalizzati (trasferire un ispettore da una sezione investigativa della Digos alla Sezione che si occupa del Personale presso il medesimo ufficio, specie in costanza di indagine, è per questo sindacato da intendere come penalizzazione); mentre invece quelli non iscritti risultano alla fine addirittura “premiati”.

Il Siulp denuncia quindi un ricorso spropositato alla mobilità interna , che a volte si rivela strumento per raggiungere fini diversi da quelli istituzionali: si muovono 60 operatori per occultare il movimento dei 4 o 5 dipendenti (penalizzandoli o premiandoli), i quali sono oggetto del reale interesse di chi gestisce i trasferimenti.

Il Siulp chiede pertanto che la S.V. voglia intervenire impartendo, con note esplicative, principi guida da osservare nell'esplicazione del potere correlato da parte dei dirigenti.

Il persistere in un uso “dubbio” delle movimentazioni non potrà che indurre il Siulp a chiedere, in sede contrattuale, una serie di garanzie che, pur appesantendo il lavoro quotidiano di chi dirige gli uffici e limitandone fortemente le possibilità di autodeterminazione, offra ai dipendenti la possibilità di una tutela adeguata in un settore in cui fortissima è oggi l'esposizione all'arbitrio di alcuni dirigenti.

Con viva cordialità.

*Il Segretario Generale  
Oronzo Così*

## Sommario

- **A.N.Q., art. 7 comma 1: fruizione del giorno libero dal servizio**
- **TAR e Consiglio di Stato ribadiscono: le segnalazioni al Consiglio di Disciplina non devono contenere proposte di sanzione**
- **Modifiche alla Legge cd. "sulla trasparenza" nell'attività amministrativa: varato un disegno di legge**
- **Frequentatori Corso Vice Revisori: anticipi missione, intervento Siulp**
- **Marzo 2002: i concorsi in atto**
- **Convenzione Siulp – EuroCQ: il prospetto aggiornato**

### A.N.Q., art. 7 comma 1: fruizione del giorno libero dal servizio

Continuano a giungere quesiti circa la corretta interpretazione dell'art. 7, comma 1, dell'A.N.Q., con particolare riferimento ai differenti criteri adottati dalla dirigenza periferica in merito alla maturazione del diritto al giorno libero dal servizio.

Come è noto tale beneficio si matura, dopo 28 turni di servizio, grazie alla prestazione aggiuntiva di 13 minuti in più per ogni turno di servizio, che viene effettuata dai colleghi impegnati in servizi continuativi. In sede di prima applicazione l'Amministrazione erroneamente sostenne che, nel computo dei 28 giorni, non dovevano essere considerate le giornate di assenza del dipendente, in quanto la norma letteralmente recita "*...la previsione di un giorno libero dal servizio, oltre al riposo settimanale, dopo 28 giorni lavorativi effettuati...*" (per la consultazione dell'intero A.N.Q. si rimanda al nostro web, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it)).

Il Siulp contestò tale impostazione in quanto, interpretando l'A.N.Q., non potevano escludersi dal computo dei 28 giorni le assenze legittime del dipendente, poiché queste sono, a tutti gli effetti, equiparate al servizio; sostenemmo ciò anche alla luce del contenuto della circolare n. 497, emanata il 20 ottobre 1992 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in materia di organizzazione del lavoro, orario di servizio e orario di lavoro.

La circolare confortava la posizione del Siulp, ribadendo il principio dell'equivalenza tra assenza legittima e servizio, stabilendo che *"in caso di assenza, per qualsiasi causa (malattia, congedi ordinari e straordinari, permessi sindacali, scioperi ecc.) non si doveva procedere ad alcun recupero delle ore di rientro programmate per il completamento dell'orario d'obbligo.*

Lo stesso orientamento, del resto, era stato assunto dall'Amministrazione in merito ad uno specifico quesito del Siulp, posto il 22 agosto 2001, allorquando, nella nota n. 557/RS/01/72/3256 del 10.10.2001, rispondendo al quesito ribadiva che *"...al riguardo si rappresenta che, nel caso in cui il dipendente, che espleta il servizio continuativo, non sia riuscito a completare per assenza legittima i turni di servizio, mantiene comunque il diritto a fruire del giorno di riposo secondo la scadenza prestabilita".*

Allo stato, quindi, appare evidente che ogni interpretazione difforme da quella letterale, sin dal primo momento fornita dal Siulp, del contenuto dell'articolo 7 dell'A.N.Q., è da ritenersi illegittima e, pertanto, da correggere.

**TAR e Consiglio di Stato ribadiscono: le segnalazioni al Consiglio di Disciplina non devono contenere proposte di sanzione**

Ancora una volta il Consiglio di Stato, Quarta Sezione, ha ribadito, confermando peraltro la precedente decisione adottata dal TAR competente per territorio, l'obbligo di non proporre né la specie né l'entità della sanzione da irrogare, incombente sull'Amministrazione nei casi in cui la normativa prevede la differenziazione delle competenze tra diversi organi

Nella fattispecie affrontata dalla sentenza, il cui testo integrale è consultabile tramite il nostro web [www.siulp.it](http://www.siulp.it), un Assistente della Polizia di Stato, con ricorso al TAR del Lazio, aveva impugnato il decreto del Capo della Polizia con il quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio a seguito di un procedimento disciplinare scaturito da condanna penale.

Il TAR ha accolto il ricorso perché l'Amministrazione, fin dalla richiesta di apertura dell'inchiesta disciplinare e, quindi, nella fase di avvio del procedimento disciplinare, ha chiaramente affermato che il procedimento stesso doveva essere iniziato al fine di pervenire alla destituzione del ricorrente, ai sensi dell' art. 7 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, recante "Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti".

La proposta diretta all'organo competente ad applicare la sanzione conteneva dunque uno specifico riferimento al tipo e all'entità della sanzione stessa, in violazione della norma che preclude in modo assoluto al superiore competente a rilevare le infrazioni di formulare, nel relativo rapporto, proposte in ordine al tipo di sanzione da irrogare.

Nel caso in esame il Dirigente aveva avanzato al Questore e al Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. una proposta di avvio di una inchiesta ex art. 19 D.P.R. n. 737/1981 nei confronti del ricorrente *«al fine di addivenire alla destituzione prevista dall'art.7 del citato D.P.R.»*.

La specifica previsione della sanzione da infliggere al termine del procedimento disciplinare, veniva successivamente ribadita dal Questore in sede:

- di avvio dell'inchiesta disciplinare ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n. 737/1981;
- di nomina del funzionario istruttore;
- di contestazione di addebiti notificata all'interessato;
- di deferimento del dipendente al Consiglio Provinciale di Disciplina.

La correttezza delle conclusioni cui è pervenuto il TAR è stata poi confermata dal Consiglio di Stato il quale, rispondendo all'appello proposto dall'Amministrazione, ha evidenziato che la *ratio* sottesa alla regolamentazione del procedimento disciplinare nei confronti del personale dell'Amministrazione della P.S. (cfr., in particolare, art. 12, ultimo comma, del citato D.P.R. n.737), va rinvenuta nella esigenza di separare nettamente i compiti e le valutazioni dell'organo che procede all'istruttoria da quelli dell'organo competente ad irrogare la sanzione, come del resto già chiarito dallo stesso Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., IV Sez., 12.6.1983, n. 608).

Modifiche alla Legge cd. "sulla trasparenza" nell'attività amministrativa: varato un disegno di legge

Numerose le modifiche alla Legge 241/1990 introdotte dal Disegno di Legge approvato lo scorso 7 marzo dal Consiglio dei Ministri, con l'obiettivo dichiarato di garantire maggiore trasparenza delle amministrazioni e garanzie per i cittadini.

Tra l'altro non potranno divenire efficaci, in via ordinaria, i provvedimenti sfavorevoli al cittadino adottati dalle pubbliche amministrazioni prima che queste ultime abbiano notificato i provvedimenti stessi agli interessati o abbiano accertato l'impossibilità di notificarli.

I cittadini che non abbiano ricevuto risposta nei termini previsti dalle pubbliche amministrazioni potranno agire innanzi al giudice competente senza più avere l'obbligo di diffidare preventivamente le amministrazioni stesse.

All'entrata in vigore del provvedimento, infine, qualora un'amministrazione emetta un provvedimento senza tenere conto di una precedente sentenza del giudice, tale provvedimento sarà considerato nullo e, quindi, privo di qualsiasi effetto per il cittadino.

I testi integrali del Disegno di Legge e della Legge 241/1990 sono consultabili sul nostro web all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it).

**Frequentatori Corso  
Vice Revisori:  
anticipi missione,  
intervento Siulp**

A seguito di numerose segnalazioni questa Segreteria Nazionale, con note datate 7 gennaio e 18 febbraio 2002, ha fatto presente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza i gravi disagi cui vengono indebitamente sottoposti i colleghi che attualmente frequentano il Corso per Vice Revisore Tecnico.

Come noto il corso si sta svolgendo presso le Scuole di Roma ed Alessandria e, da entrambe le strutture, i colleghi lamentano la mancata o non regolare corresponsione dei dovuti anticipi sull'indennità di missione che, invece, spetterebbero, in stretta applicazione della vigente normativa in merito.

Nelle note in argomento è stato sottolineato come tale inadempienza amministrativa contribuisca ad aggravare i richiamati disagi, aggiungendovi una componente di carattere economico proprio mentre, contemporaneamente, i colleghi interessati si vedono costretti ad affrontare spese rilevanti per tentare di far fronte ai disagi di carattere personale e familiare.

**Marzo 2002:  
i Concorsi in atto**

Di seguito un riepilogo della situazione dei concorsi in atto, il cui quadro completo è visionabile sul nostro web, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it):

**Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore** della Polizia di Stato indetto con D.M. 23 novembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - n. 3 dell'11 gennaio 2000:

La pubblicazione dell'esito della valutazione degli elaborati è prevista entro la fine del prossimo mese di maggio 2002.

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di sei posti di direttore tecnico biologo in prova** del ruolo dei direttori tecnici biologi della Polizia di Stato:

La pubblicazione dei risultati è prevista intorno alla metà del prossimo mese di maggio 2002.

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di otto posti di direttore tecnico chimico in prova** nel ruolo dei direttori tecnici chimici della Polizia di Stato:

La pubblicazione dei risultati è prevista intorno alla metà del prossimo mese di maggio 2002.

**Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di:**

- **otto posti di direttore tecnico psicologo in prova;**
- **cinquanta posti di direttore tecnico ingegnere in prova;**
- **di cinquanta posti di direttore tecnico fisico in prova,**

tutti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie Speciale, del 5 febbraio 2002:

Le date ed il luogo di svolgimento delle prove scritte nonché ogni altra comunicazione relativa ai concorsi saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" del 16 luglio 2002.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

**Convenzione  
Siulp – EuroCQ: il  
prospetto aggiornato**

Trasmettiamo in allegato l'aggiornamento del prospetto riepilogativo delle convenienti condizioni riservate agli iscritti Siulp da EuroCQ, esclusivista Ktesios S.p.A. per le cessioni del quinto dello stipendio e per i prestiti con delega di pagamento per le Forze di Polizia.

Tutti i Segretari Siulp sono pregati di dare la massima diffusione al prospetto e di affiggerlo in bacheca.

# I finanziamenti facili, rapidi

# ed economici IN CONVENZIONE

**STLP**



*Per la sua serenità  
e la tua tranquillità  
scegli...*



UIC 35789

**€uro  
Cessioni  
Quinto**



**AFFILIATO KTESIOS  
UNICA AGENZIA DI SETTORE  
PER LA POLIZIA DI STATO**

## Finanziamento 1 CESSIONE DEL QUINTO

TAEg massimo applicato agli esempi 10,800% (riferito al periodo gen./mar. 2002)  
Gli esempi sono al netto dei costi INPDAP.

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
<b>5.164,00</b>	107,00	65,00
<b>7.747,00</b>	162,00	97,00
<b>10.329,00</b>	217,00	130,00
<b>12.911,00</b>	272,00	164,00
<b>15.494,00</b>	318,00	198,00
<b>18.076,00</b>	369,00	230,00
<b>20.658,00</b>	424,00	259,00
<b>23.244,00</b>	482,00	293,00
<b>25.823,00</b>	507,00	322,00

## Finanziamento 2 PRESTITO CON DELEGA

Gli importi delle rate sono al netto delle polizze assicurative. TAN dal 5,50% al 6%.  
Il TAEg massimo applicato agli esempi è del 13,900% e comunque non supera il TAEg  
previsto per legge. Gli esempi variano in base all'età e all'anzianità di servizio  
(riferito al periodo gen./mar. 2002)

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
<b>4.648,00</b>	104,00	67,00
<b>6.197,00</b>	137,00	88,00
<b>9.296,00</b>	204,00	131,00
<b>11.362,00</b>	250,00	159,00
<b>12.395,00</b>	272,00	174,00
<b>13.944,00</b>	307,00	195,00
<b>16.527,00</b>	362,00	230,00
<b>19.109,00</b>	419,00	267,00
<b>21.175,00</b>	459,00	294,00

**Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto  
e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio.  
Non occorre estinguere la cessione in corso.**

Numero Verde  
**800-754445**

Sito Internet  
**www.eurocq.it**

**Tel./Fax 06 55 38 11 11**

**Direzione Generale  
di Roma**

L.re di Pietra Papa, 21  
00146 Roma

**Tel. 06 55 38 11 11**  
n. verde 800 75 44 45

**Agenzia di settore 1  
Milano**

Via G. Leopardi, 14  
20123 Milano

n. verde 800 75 44 45

**Agenzia di settore 2  
Palermo**

Via E. Amari, 38  
90100 Palermo

n. verde 800 75 44 45

**Agenzia di settore 3  
Trapani**

Via N. Fabrizi, 3  
91100 Trapani

n. verde 800 75 44 45